



# COMUNE DI CAREMA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore diciotto e minuti quarantacinque in videoconferenza tramite Whatsapp, regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE.

nelle persone dei Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
VAIROS Flavio - Sindaco	Si
PERETTO Fabio - Vice Sindaco	Si
PARISIO MAURA - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe COSTANTINO.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## OGGETTO : PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 - APPROVAZIONE

### LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Dato atto che, in particolare, l'art. 1, comma 8, della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC del 02/05/2022;
- Premesso che:
  - l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019;
  - con tale atto il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stato oggetto di appositi atti regolatori;
- Visti gli approfondimenti trattati nelle parti speciali del:
  - PNA 2015 Aggiornamento – Area di rischio contratti pubblici di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015;
  - PNA 2016 – Piccoli Comuni/Governo del Territorio di cui alla delibera ANAC 831 del 03.08.2016;
  - PNA 2018 Aggiornamento di cui alla delibera ANAC 1074 del 21.11.201 per quanto concerne la semplificazione per i piccoli comuni, le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, la gestione dei rifiuti; • Visti altresì gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione trasparenza 2022 approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 02.02.2022;
- Premesso altresì che:
  - IL D.L. 09/06/2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136, all'art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione ,come modificato dall'[art. 1, comma 12, lett. a\), n. 3\), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 30 aprile 2022, n. 36](#), in vigore dal 1 maggio 2021, prevede che:
    - “1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#).
  - 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
    - a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
- 3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#).
- 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
- 5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
- 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
- 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
  - a) [articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#);
  - b) [articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124](#);
  - c) [articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).
- 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), ferme restando quelle previste dall'[articolo 19, comma 5, lettera b\), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#)

- 7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.
  - 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. “
  - Rilevato che l'[art. 7 del D.L. 30/04/2022, n. 36](#) ha stabilito la proroga al 30/06/2022 (dal 30/04/2022) per l'adozione, in sede di prima applicazione, del Piano integrato di organizzazione e di attività (PIAO).
  - L'ANAC, preso atto di tale scelta, e in un'ottica di semplificazione e futura integrazione, con il [Comunicato ANAC 02/05/2022](#), ha informato che le amministrazioni tenute alla adozione del PIAO che non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del PTPCT 2021/2023 qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto dell'eventuale impegno in progetti legati all'attuazione del PNRR.
  - Fermo restando che, anche al fine di adeguare la programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri piani destinati a confluire nel PIAO, le amministrazioni potranno procedere a tali adattamenti anche quando saranno predisposti i piani ulteriori che confluiranno nel PIAO.
- Ritenuto di non avvalersi della possibilità di prorogare sino la 30/06/2022 il Piano vigente, bensì di approvare il PTCT 2022 – 2024 nelle more dell'approvazione dello strumento del PIAO;
  - Considerato che:
    - per l'elaborazione dell'aggiornamento al PTPCT, triennio 2022 – 2024, si è ritenuto di mantenere l'impostazione strutturale ed organica, adottata dall'Ente in occasione dell'approvazione dei precedenti Piani, tenendo conto degli Orientamenti espressi dall'ANAC per la pianificazione delle attività di anticorruzione e per la trasparenza;
    - La scelta di mantenere inalterata l'impostazione organica del documento ha lo scopo primario di continuare a rendere il Piano, senza aggravii di ricerche specifiche o puntuali al suo interno, uno strumento immediatamente fruibile a tutti gli “operatori” interni dell'Ente, posto che la sua generale struttura, a livello di impostazione, è da tempo conosciuta ed utilizzata da tutto il personale per l'applicazione delle misure finalizzate alla prevenzione di quei fenomeni di “maladministration” e al loro monitoraggio. Non costituisce in alcun modo processo di standardizzazione del Piano. La finalità è quella di rafforzare le prassi a presidio dell'integrità dell'agire amministrativo, secondo un approccio volto all'adozione di misure dirette ad evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi;
    - in fase di l'adozione del PIAO, che dovrà contenere anche il Piano anticorruzione, quest'ultimo potrà modificarsi per meglio accordarsi con gli altri Piani di cui è dotato l'Ente fra i quali, in particolar modo, il Piano Dettagliato degli Obiettivi anche ai fini della valutazione della performance dei Dirigenti e dell'Ente;
  - Rilevato che l'art. 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 97/2016 e s.m.i. ha stabilito che il PNA costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
  - Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
    - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
    - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
    - creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 06/04/2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021 – 2023 contenente quale sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Rilevato altresì che l'art. 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 97/2016 precisa che "il piano è approvato dalla giunta comunale";
- Considerato che detto piano rappresenta l'atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione della corruzione e garantisce il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del Comune di Cuorgnè;
- Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- Acquisito il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni e dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024, nella stesura allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare la presente deliberazione ed il presente Piano sul sito web istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" anno 2022.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*Firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato digitalmente*

\*\*\*\*\*